



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 33 DEL 04/06/2019

OGGETTO:

ORDINANZA DISCIPLINARE LA SOSTA E IL TRANSITO IN VIA BRUNETTA PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto della comunicazione pervenuta dall'Ufficio Tecnico Comunale con la quale si richiede di provvedere alla chiusura della circolazione veicolare nella via Brunetta, al fine di consentire il taglio di alberi insistenti sulla sede stradale;

Preso atto che i lavori avranno inizio giovedì 06 giugno 2019 a partire dalle ore 08,00 e che in caso di maltempo si protrarranno nei giorni successivi;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 8,30 del giorno 06 giugno 2019 e fino al termine dei lavori:

- sia disposta la chiusura della via Brunetta dall'intersezione con corso Francia, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;
- sia istituito il divieto di sosta in via Brunetta, nel tratto compreso tra il civico n. 11 e il civico n. 25;

E' fatto salvo in ogni caso, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura dell'ufficio tecnico comunale e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo